



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 2 (Convenzione)

Ai fini della presente Convenzione, per «oggetti in metalli preziosi» si intendono gli
oggetti realizzati in platino, oro, palladio, argento o loro leghe, come precisato nell'Allegato
I.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di
ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it